Copia

COMUNE DI PRIERO

PROVINCIA DI CN

DETERMINAZIONE
UFFICIO RAGIONERIA
N. 39 DEL 01/10/2026

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI (IMU E TARI) ALLA DITTA CESFIL SRL.

L'anno duemilaventisei del mese di ottobre del giorno uno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' Ufficio Ragioneria

SETTORE	ANNO	INTERVENTO	VOCE	CAP.	ART.	IMPORTO €	IMPEGNO N°	C.CRED.
AREA SER FINANZIAI	2026	01021	130	2	1	1.000,00	245	CENTRO SERVIZI FINANZA LOCALE SI

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22/12/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2026 di approvazione, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, del Piano Esecutivo di gestione per il periodo 2026/2028;

RILEVATO CHE, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;

CONSIDERATO che:

- la gestione dell'ufficio tributi deve consentire all'ente di raggiungere obiettivi primari quali l'equità fiscale tra i cittadini ma anche una migliore politica di bilancio ai fini di ottimizzazione delle risorse provenienti dalla fiscalità locale;
- tra gli obiettivi dell'amministrazione comunale vi è l'ottimizzazione delle entrate comunali dell'Area Finanziaria dell'Ente;
- le innovazioni legislative introdotte negli ultimi anni in ambito tributario hanno profondamente modificato i rapporti tra cittadini ed ente locale, che si trova oggi a gestire, in maniera diversa, una serie di entrate comunali conseguenti al federalismo fiscale che ha
- progressivamente privato le amministrazioni comunali dei finanziamenti statali;

- il servizio di riscossione costituisce un'asse fondamentale dell'autonomia finanziaria e tributaria degli EE.LL., in quanto volto a garantire la riscossione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela semplificazione e collaborazione dei contribuenti;

Ritenuto che la gestione dell'ufficio tributi deve consentire all'ente di raggiungere obiettivi quali una migliore politica di bilancio affinché possa essere migliorata l'esazione delle entrate tributarie e ottimizzate le risorse provenienti dalla fiscalità locale;

Atteso che i Comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare in materia di accertamento, liquidazione e riscossione delle proprie entrate ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 446/1997 ed in forza dell'art. 7 comma 2 lett. gg-quater) D. L. 70/2011 come convertito in L. 106/2011, sono legittimati a procedere direttamente all'esercizio dell'attività di riscossione coattiva delle proprie entrate;

Rilevato che:

- al fine del contrasto dell'evasione sia delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada sia delle sanzioni amministrative, nonché delle restanti entrate comunali, si rende necessario provvedere all'attività di riscossione coattiva delle stesse mediante sistemi di recupero diversi da quelli già adottati;
- il Comune non ha al proprio interno le risorse umane e sistemi informatici necessari per svolgere autonomamente e in tempi brevi tali operazioni ed è quindi necessario avvalersi di una ditta specializzata;
- vista la peculiarità del servizio, il pignoramento e/o altre azioni giudiziarie devono essere eseguite da un soggetto specializzato nell'attività di supporto alla riscossione coattiva, anche nella prospettiva di perseguire l'obiettivo, da parte di questo Ente, di un'azione finalizzata al recupero delle evasioni al fine di rendere concreto il processo di perequazione tributaria, oltre all'esigenza di bilancio di incrementare le proprie entrate, nonché nel migliorare il servizio a favore dei cittadini;
- la situazione delle posizioni debitorie attualmente giacenti, soprattutto con riferimento alla naturale scadenza dei termini di prescrizione, richiede di procedere con urgenza anche al fine di non pregiudicare il recupero dei crediti nei tempi di legge;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: supporto alla riscossione coattiva stragiudiziale /giudiziale delle entrate tributarie e patrimoniali riscosse direttamente dal Comune di PRIERO;
- Importo del contratto: euro 600,00 + IVA;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere mediante affidamento diretto;

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

DATO ATTO che in data 30/09/2026 è stata invitata a presentare offerta per l'affidamento in parola all'operatore economico Centro Servizi Finanza Locale S.r.l. – CESFIL S.r.l., con sede legale in Arcore (MB), Via A. Casati n. 89/A, C.F. 07166910153 e P. IVA 00848710968, e unità operativa in Borgo San Dalmazzo (CN), Corso Barale n. 88;

VISTO il preventivo/offerta presentato dalla ditta Cesfil di Borgo San Dalmazzo in dAta 24 settembre 2026 prot. n. 0132/SC, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che l'offerta da parte della ditta CESFIL presenta le seguenti condizioni:

- aggio pari al 25% delle somme effettivamente riscosse oltre IVA se dovuta;

- spese postali e di notifica a carico dell'Ente;

RILEVATO CHE la società Centro Servizi Finanza Locale S.r.l. possiede i requisiti necessari per poter svolgere i servizi richiesti, tra i quali:

- l'iscrizione dall'anno 2001 al n. 103 all'Albo Nazionale del MEF per effettuare attività di liquidazione e di accertamento e della riscossione dei tributi e di altre entrate di cui all'art.53 del D.lgs.446/1997 e che la citata offerta è in grado di soddisfare le esigenze di questo Comune;
- Possesso della licenza per l'attività di "Agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti" di cui all'art. 115 del TULPS (R.D. 18/06/1931 n. 773) rilasciata dalla questura di Milano;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

CONSIDERATO che la società Centro Servizi Finanza Locale S.r.l. risulta già affidataria in passato del servizio di supporto all'Ufficio Tributi nella gestione dell'accertamento sulla Tassa Rifiuti (TARI) e IMU, svolto con esito soddisfacente per l'Ente;

RILEVATO che l'affidamento del servizio di supporto alla riscossione coattiva alla medesima società consente continuità operativa nella gestione delle posizioni tributarie, maggiore efficienza nelle attività di recupero e ottimizzazione delle banche dati già in uso;

CONSIDERATO altresì che il capitolato economico prevede che, qualora le partite poste in riscossione derivino da attività già svolta da CESFIL S.r.l. e remunerata ad aggio, il compenso per la riscossione coattiva non venga ulteriormente applicato;

CONSIDERATO che, sulla base delle posizioni attualmente da affidare e dei dati disponibili:

- l'aggio presunto, determinato applicando la percentuale offerta del 25% alle somme presumibilmente riscuotibili, è stimato in euro 600,00 per il periodo contrattuale di dodici mesi;
- ai soli fini della determinazione prudenziale del valore dell'affidamento, le relative spese postali e di notifica sono stimate complessivamente in euro 200,00, pari ad una previsione media di euro 11,95 per posizione;
- conseguentemente, il valore stimato del servizio per il primo periodo contrattuale di dodici mesi è pari ad euro 800,00, oltre IVA se e in quanto dovuta;

RITENUTO di affidare alla ditta "CESFIL S.r.l.", le attività in parola in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciata in data 13/07/2026 con Prot. n. INPS_51548923;

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta "CESFIL S.r.l." con sede in Borgo San Dalmazzo (CN), Corso Barale n. 88, C.F.: 07166910153 e P.IVA 00848710968, dietro pagamento di un aggio pari 25,00% dell'importo lordo riscosso, per dodici mesi, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la spesa derivante dal presente atto, per complessivi:

- € 1.000,00 sul capitolo Peg 130.2.1 del Bilancio di Previsione 2026/2028 annualità 2026.

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG n. BD44919FEC di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii.

Il Responsabile del Settore Finanziario
PASIO ALESSANDRA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Priero. Responsabile Procedimento: Pasio Alessandra (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Priero, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PASIO Alessandra

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Priero. Responsabile Procedimento: Pasio Alessandra (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line